

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto: **PROPOSTA DI REGOLAMENTO (atto legislativo)**

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679

- con **ALLEGATO**

- **Codice della proposta:** COM (2023) 348 del 4 luglio 2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0202(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Premessa: finalità e contesto

Obiettivi. Con questa proposta, la Commissione punta a razionalizzare la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati nell'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR) nei casi transfrontalieri. Questa finalità è perseguita con norme procedurali destinate alle autorità che applicano il GDPR nei casi di applicazione transfrontaliera.

Nello specifico, le autorità nazionali indipendenti preposte alla protezione dei dati hanno il compito di far applicare il GDPR: il sistema di applicazione decentrata, di tipo "sportello unico", mira a garantire l'interpretazione e applicazione del GDPR, rispettando nel contempo il principio di prossimità, che consente alle persone di contattare l'autorità di protezione dei dati locale e ottenere una risposta. L'applicazione coerente del GDPR dipende (anche) dal funzionamento efficace del sistema preposto alla sua applicazione transfrontaliera: la Proposta muove dal rilievo che le differenze procedurali connotanti l'operato delle autorità di protezione dei dati possono ostacolare il regolare funzionamento dei meccanismi di cooperazione e di composizione delle controversie del GDPR nei casi transfrontalieri. Da tali differenze derivano, inoltre, conseguenze per i diritti delle parti oggetto dell'indagine e dei reclamanti (in quanto interessati). Inoltre, la garanzia di una corretta applicazione del GDPR è funzionale alla fiducia del pubblico nel più ampio processo di digitalizzazione e assicura condizioni di parità per tutti i soggetti che trattano i dati personali.

Nei casi "transfrontalieri" il sistema richiede la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati: l'autorità di protezione dei dati "capofila" (l'autorità di protezione dei dati dello stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oggetto dell'indagine), che conduce l'indagine è tenuta a cooperare con le altre autorità di protezione dei dati "interessate" per raggiungere un consenso, instaurando un dialogo in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Laddove le predette autorità non siano in grado di raggiungere un consenso in un caso transfrontaliero, il GDPR prevede la composizione delle controversie relative a questioni specifiche sollevate dalle cosiddette "obiezioni pertinenti e motivate" attraverso il comitato europeo per la protezione dei dati ("comitato" o EDPB), composto dalle figure di vertice delle autorità di protezione dei dati di ciascuno Stato membro e dal Garante europeo della protezione dei dati, con la partecipazione della Commissione.

Contesto e quadro normativo. Come anticipato, la proposta si colloca sullo sfondo del quadro giuridico europeo in tema di protezione dei dati (GDPR: *“Regolamento del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati)*). A seguito della constatata necessità di armonizzazione nella gestione dei casi transfrontalieri (vds. relazione della Commissione Europea del 24.6.2020 a due anni di applicazione del GDPR, redatta ai sensi dell'art. 97 del medesimo GDPR, in cui si evidenziano divari a livello nazionale nelle procedure amministrative e nell'interpretazione di concetti correlati al meccanismo di cooperazione del GDPR), il Parlamento europeo ha invitato il Comitato a stabilire gli elementi essenziali di una procedura amministrativa comune per trattare i reclami nei casi transfrontalieri; il Comitato ha avviato una riflessione sul miglioramento della cooperazione tra le autorità di protezione dei dati nei casi transfrontalieri, sfociata in una dichiarazione sulla cooperazione (ad aprile 2022) volta a individuare un elenco di aspetti procedurali suscettibili di armonizzazione nel diritto dell'UE: la *“whish list”* (con 14 proposte), che registra le criticità e i margini di miglioramento, è stata trasmessa nel mese di ottobre 2022 alla Commissione.

La Proposta si basa, dunque, sulla relazione della Commissione sul GDPR del 2020, sul predetto elenco dell'EDPB dell'ottobre 2022, sulle conclusioni tratte dal monitoraggio dell'applicazione del GDPR dalla sua entrata in applicazione, dal gruppo multilaterale di esperti sul GDPR e dal gruppo di esperti degli Stati Membri sul GDPR, nonché sulle osservazioni pervenute alla Commissione in risposta ad un invito a presentare contributi pubblicato nel febbraio 2023 (nell'ambito del programma di lavoro della Commissione per il 2023, alla sezione "Un nuovo slancio per la democrazia europea").

Novità. La proposta presenta carattere innovativo perché, rispetto al quadro vigente, *“armonizza”* le procedure nei casi transfrontalieri (relativamente ai Garanti nazionali), senza tuttavia modificare i ruoli dei soggetti coinvolti in tale procedura (i reclamanti, l'autorità di protezione dei dati capofila, le autorità di protezione dei dati interessate e il comitato), che sono definiti dal GDPR.

L'armonizzazione riguarda i seguenti punti:

- 1) Diritti dei reclamanti: la proposta armonizza i requisiti per la ricevibilità di un reclamo transfrontaliero; stabilisce diritti comuni affinché i reclamanti siano ascoltati qualora il loro reclamo sia rigettato in tutto o in parte; specifica le norme per il corretto coinvolgimento dei reclamanti;
- 2) Diritti delle parti oggetto dell'indagine (titolari del trattamento e responsabili del trattamento): la proposta conferisce alle parti oggetto dell'indagine il diritto di essere ascoltate nelle fasi chiave della procedura, incluso durante la composizione delle controversie da parte del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), e chiarisce il contenuto del fascicolo amministrativo e il diritto delle parti di accedervi;
- 3) Razionalizzazione della cooperazione e della composizione delle controversie: in base alla proposta le autorità di protezione dei dati saranno in grado di esprimersi in una fase precoce delle indagini e di avvalersi di tutti gli strumenti di cooperazione previsti dal GDPR, quali le indagini congiunte e l'assistenza reciproca.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Sul piano sistematico, la Proposta mira ad integrare il GDPR specificando le norme procedurali per le fasi principali del processo di indagine ivi stabilite, nei casi di applicazione transfrontaliera del

GDPR. La base giuridica è l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di stabilire *le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati*. La proposta riguarda l'applicazione del GDPR nei casi transfrontalieri: obiettivo di tale applicazione è garantire il diritto degli interessati alla protezione dei dati personali.

La proposta inoltre si ispira dichiaratamente (vds. relazione illustrativa della Commissione) alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in particolare quella relativa all'attività del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di coerenza del GDPR, al diritto di essere ascoltati e al diritto ad una buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Secondo la prospettazione della Commissione UE, in questa materia l'UE si trova nella posizione migliore per agire, riguardando la proposta una procedura già esistente, stabilita dal GDPR, che coinvolge le autorità di protezione dei dati di diversi Stati membri dell'UE e il comitato europeo per la protezione dei dati (organismo unionale). Le esigenze suindicate di armonizzazione nella gestione dei casi transfrontalieri possono essere affrontate in modo più efficace attraverso un insieme organico di norme procedurali volte a razionalizzare la cooperazione fra Autorità interne, obiettivo che può essere meglio perseguito attraverso un'iniziativa dell'UE.

Nello specifico, l'atto normativo intende sostenere il corretto funzionamento dei meccanismi di cooperazione e di coerenza istituiti dal GDPR, favorendo il tempestivo completamento delle indagini e l'offerta di rimedi rapidi alle persone fisiche nei casi transfrontalieri, attraverso lo strumento dell'armonizzazione, in particolare nei seguenti ambiti:

Diritti dei reclamanti: la proposta armonizza i requisiti per la ricevibilità di un reclamo transfrontaliero, superando le criticità insite nei differenti quadri normativi in cui operano le varie autorità di protezione dei dati; stabilisce diritti comuni affinché i reclamanti siano ascoltati qualora il loro reclamo sia rigettato in tutto o in parte; nel caso in cui siano svolte indagini su un reclamo, specifica le norme per il corretto coinvolgimento dei reclamanti.

Diritti delle parti oggetto dell'indagine (titolari del trattamento e responsabili del trattamento): la proposta conferisce alle parti oggetto dell'indagine il diritto di essere ascoltate nelle fasi-chiave della procedura, incluso durante la composizione delle controversie da parte del comitato (EDPB), e chiarisce il contenuto del fascicolo amministrativo e il diritto delle parti di accedervi.

Cooperazione e composizione delle controversie: le autorità di protezione dei dati potranno esprimersi in una fase precoce delle indagini e avvalersi di tutti gli strumenti di cooperazione previsti dal GDPR, quali le indagini congiunte e l'assistenza reciproca. Considerato l'ambito transfrontaliero di rilevanza della proposta, ciò tende a rafforzare l'influenza delle autorità di protezione dei dati, agevolando il raggiungimento del consenso nelle indagini e riducendo disaccordi successivi, facilitare e/o accelerare il completamento della procedura di composizione delle controversie del GDPR, attraverso termini comuni.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto riguarda i soli casi transfrontalieri ai sensi del GDPR (cfr. l'art. 1, ivi: *norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle*

indagini da parte delle autorità di controllo nell'applicazione transfrontaliera del regolamento (UE) 2016/679, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio).

La finalità sottesa all'impianto globale della proposta è quella di un contemperamento fra l'efficace funzionamento dell'applicazione transfrontaliera del GDPR e la non interferenza con i singoli ordinamenti domestici.

La proposta mira, infatti, a garantire il regolare funzionamento del meccanismo di cooperazione e di composizione delle controversie istituiti dal GDPR, limitandosi ai soli casi transfrontalieri che coinvolgono le autorità di protezione dei dati di diversi Stati membri dell'UE e il comitato.

In particolare, posto che la misura in cui le parti oggetto d'indagine sono ascoltate e il coinvolgimento dei reclamanti nella procedura amministrativa sono attualmente oggetto di norme procedurali nazionali e che ciò si riverbera sulle modalità di conduzione di un'indagine dall'inizio alla fine, un'armonizzazione mirata dei predetti aspetti, nelle fasi principali della procedura e solo nei casi transfrontalieri, è fondamentale per raggiungere l'obiettivo della proposta e si limita a quanto è necessario in questo contesto.

Il diritto delle parti oggetto dell'indagine di essere ascoltate si applica già alle indagini svolte dalle autorità di protezione dati ai sensi del GDPR, costituendo un elemento fondamentale dei diritti della difesa e ad una buona amministrazione garantiti dalla Carta. Allo stesso modo, il reclamante deve essere informato sullo stato del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, GDPR. La proposta punta ad *armonizzare* e inquadra principalmente le modalità di tali fasi procedurali.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta è stata appena pubblicata, in data 4 luglio 2023: all'esito della prima riunione (24 luglio u.s.), la delegazione italiana ha riferito del carattere prodromico della discussione e dello stadio ancora embrionale dell'analisi, prevedendosi solo nel corso del prossimo incontro una disamina più approfondita del testo. In ogni caso, è stata coinvolta l'Autorità nazionale per la protezione dei dati personali; pur se nelle battute iniziali, si coglie una generale percezione di utilità della proposta, volta ad assicurare ai cittadini un quadro uniforme nei casi transfrontalieri, agevolando così la tutela dei diritti dei reclamanti, e un complessivo consenso all'idea sottesa all'iniziativa della Commissione. Sono state espresse riserve di esame positive in sede di primo incontro.

Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante *Privacy*), in particolare, si è espresso come a seguire: "concordiamo sull'opportunità di adottare questo regolamento e che riteniamo l'occasione preziosa per introdurre regole chiare di cooperazione tra le autorità nel rispetto del principio della loro indipendenza" (21 luglio 2023).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Nessuna criticità.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

All'esito della prima riunione, la Presidenza ha riferito l'intenzione di concludere la prima lettura entro il termine del suo mandato (quindi, dicembre 2023). Su spinta di diverse delegazioni (in particolare della Francia), è emersa l'idea di definire il negoziato entro il corrente mandato in carica della Commissione.

La prossima riunione, dopo il primo incontro tenutosi il 24 luglio u.s., è prevista il 12 settembre p.v.

All'esito di un primo confronto e salvo ulteriore approfondimento nel corso dei negoziati, la posizione italiana potrebbe suggerire l'opportunità di smussare disposizioni procedurali apparse troppo specifiche e/o rigide rispetto all'obiettivo dell'armonizzazione e cooperazione procedurale (in via esemplificativa, le norme sui termini e sulle traduzioni). Questa posizione è emersa essere comune alla maggioranza degli Stati Membri intervenuti nella riunione del 24 luglio.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La Commissione europea ha precisato che, in questo caso, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto della proposta a livello UE.

Ad avviso della Commissione, l'impatto della proposta si limiterà al miglioramento del funzionamento della procedura di applicazione transfrontaliera stabilita dal GDPR, operando nell'alveo del quadro procedurale istituito dallo stesso GDPR senza modificare i ruoli dei soggetti coinvolti in tale procedura (i reclamanti, l'autorità di protezione dei dati capofila, le autorità di protezione dei dati interessate e il comitato), ivi definiti; la proposta non dovrebbe dunque avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo, né comportare spese considerevoli.

A livello nazionale, non sono ancora disponibili dei dati utili ad una più dettagliata disamina dell'impatto. Ad ogni modo, si può osservare che la proposta intende integrare in modo mirato il GDPR, innestandosi sul suo stesso quadro procedurale ma specificando le norme dettate per la procedura di applicazione transfrontaliera (si veda il capo VII dello stesso GDPR, "cooperazione e coerenza" nonché il considerando 2 della proposta in rassegna, che ne richiama le norme: "*Al fine di garantire un regolare ed efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di composizione delle controversie previsti dagli articoli 60 e 65 del regolamento (UE) 2016/679, è necessario stabilire norme relative allo svolgimento dei procedimenti da parte delle autorità di controllo nei casi transfrontalieri e da parte del comitato durante la composizione delle controversie, compresa la gestione dei reclami transfrontalieri*").

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Armonizzazione delle procedure in casi transfrontalieri.

Gli ambiti su cui – nella prospettazione della Commissione – possono presumersi ricadute positive sono i seguenti:

autorità di protezione dei dati: l'iniziativa sosterrà la procedura di cooperazione e chiarirà le modalità e i tempi della cooperazione nei casi transfrontalieri. Ciò consentirà alle autorità di protezione dei dati di fare un uso più efficiente delle loro risorse. Inoltre, fornendo alle autorità di protezione dei dati gli strumenti per migliorare la cooperazione reciproca nei casi transfrontalieri, l'iniziativa faciliterà il raggiungimento di un consenso tra le autorità di protezione dei dati, riducendo le divergenze e promuovendo uno spirito di cooperazione;

reclamanti e interessati: la semplificazione della cooperazione tra le autorità di protezione dei dati al momento dell'applicazione del GDPR contribuirà alla rapida conclusione delle indagini. Ciò consentirà un trattamento più efficiente delle violazioni del GDPR e aiuterà a fornire un rimedio rapido all'interessato. Inoltre, i reclamanti avranno la stessa opportunità di essere coinvolti nella procedura nei casi transfrontalieri, indipendentemente dal luogo di proposizione del reclamo o dall'autorità di protezione dei dati capofila;

parti oggetto dell'indagine: il miglioramento della cooperazione nei casi transfrontalieri contribuirà ad abbreviare le indagini e a fornire le garanzie necessarie, come il diritto di essere ascoltati e di accedere al fascicolo, assicurando così la tutela del diritto ad una buona

amministrazione (articolo 41 della Carta) e dei diritti della difesa (articolo 48 della Carta) delle parti oggetto dell'indagine. L'armonizzazione di tali diritti renderà anche più solida la decisione definitiva;

fiducia del pubblico nel GDPR: l'iniziativa rafforzerà la fiducia del pubblico nel GDPR, favorendo una risoluzione più rapida delle indagini e riducendo le divergenze tra le autorità di protezione dei dati nei casi transfrontalieri.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

L'atto normativo non è destinato ad incidere sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Armonizzazione delle procedure in casi transfrontalieri (Autorità Garante per la protezione dei dati).

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La finalità della proposta è agevolare i cittadini reclamanti offrendo regole armonizzate nei casi transfrontalieri.

Altro

E' stato coinvolto il Garante per la protezione dei dati (Ufficio Servizio relazioni internazionali e con l'UE)

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679
- con ALLEGATO

Codice della proposta: COM (2023) 348 del 4 luglio 2023

- **Codice interistituzionale:** 2023/0202(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<i>Capo I Disposizioni generali (articoli 1-2)</i> Il capo I definisce l'oggetto del regolamento e stabilisce le definizioni utilizzate in tutto l'atto giuridico. Alla proposta si applicano, fondamentalmente, le definizioni utilizzate nel GDPR, oltre alle definizioni aggiunte per gli specifici ambiti e fini dello stesso regolamento (art. 2, comma 2). La proposta riguarda unicamente l'applicazione		La proposta in esame si innesta nel quadro procedurale del GDPR, inserendo nuove disposizioni per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo unicamente nell'applicazione transfrontaliera del regolamento (UE) 2016/679, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio. La cornice sovranazionale con cui

<p>transfrontaliera del GDPR.</p>		<p>raccordare tale disciplina è posta nel capo VII del GDPR, regolante le attività di cooperazione, assistenza reciproca, operazioni congiunte che vedono coinvolte autorità di controllo capofila e altre autorità di controllo interessate (60-62), il meccanismo di coerenza (art. 63) preposto alla relativa cooperazione e il ruolo del "Comitato" (EDPB) a livello consultivo e di composizione delle controversie (artt. 64-65).</p>
<p><i>Capo II Proposizione e trattamento dei reclami (artt. 3-6)</i></p> <p>Il capo II contiene norme dettagliate sulla presentazione e sulla gestione dei reclami; fornisce un modulo che specifica le informazioni richieste per i reclami transfrontalieri presentati sulla base dell'articolo 77 GDPR e stabilisce i fattori che le autorità di protezione dei dati devono prendere in considerazione nel valutare in che misura è opportuno svolgere indagini su un reclamo. L'introduzione di un modulo comune per tutti i reclami transfrontalieri semplifica la procedura di reclamo per gli interessati ed elimina la frammentazione degli approcci al concetto di reclamo. L'articolo 3 prevede che le autorità di</p>	<p>Artt. 2-undecies, 140-bis, 142-143 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.</p> <p><i>Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato). - titolo I della Parte I del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Capo III (disposizioni in materia di diritti dell'interessato).</i></p> <p><i>1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:</i></p> <p><i>a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;</i></p> <p><i>b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;</i></p> <p><i>c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;</i></p> <p><i>d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché' alla tutela della loro stabilità;</i></p>	<p>Posto che la Proposta persegue l'armonizzazione nella gestione dei reclami e nelle attività di indagine implicate <u>negli ambiti transfrontalieri di applicazione del GDPR</u>, le norme nazionali di interesse possono rinvenirsi in quelle che disciplinano le forme di tutela date all'interessato in materia di protezione dei dati personali – pur con tutti i distinguo del caso dovuti al <u>raggio di applicazione domestica</u> degli istituti (segnatamente, Artt. 2-undecies, 140-bis, 142-143 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.).</p> <p>La fonte sovranazionale dei mezzi rimediali dati nei casi di violazione del GDPR può ravvisarsi nell'art. 77 del medesimo Regolamento (nel capo VIII, sui "mezzi di ricorso, responsabilità</p>

<p>protezione dei dati trasmettano al reclamante un'accusa di ricevuta del reclamo. L'articolo 5 fornisce un quadro giuridico per la composizione amichevole dei reclami, al fine di facilitare il ricorso a tale strumento da parte delle autorità di protezione dei dati e di chiarirne le implicazioni giuridiche per i reclamanti e le autorità di protezione dei dati. L'articolo 6 contiene norme dettagliate sulla traduzione dei documenti durante la cooperazione transfrontaliera.</p>	<p><i>capo 0.1 (alternatività delle forme di tutela)</i></p> <p><i>Art. 140-bis (((Forme alternative di tutela) – Parte III del d.lgs. 196/2003, capo 0.1 (Tutela dell'interessato e sanzioni).</i></p> <p><i>1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.</i></p> <p><i>2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.</i></p> <p><i>3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.</i></p> <p><i>Parte III del d.lgs. 196/2003 capo I (tutela dinanzi al garante):</i></p> <p><i>Art. 142 (Proposizione del reclamo)</i></p> <p><i>1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché' gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.</i></p> <p><i>Art. 143 (Decisione del reclamo).</i></p> <p><i>1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.</i></p>	<p>e sanzioni”) concernente il <u>diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo</u> (cfr. ivi: 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.</p> <p>2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78).</p>
<p>Capo III Cooperazione a</p>		

<p><i>norma dell'articolo 60 del reg. UE 2016/679 (artt. 7-18)</i></p> <p>Il capo III riguarda la cooperazione tra le autorità di controllo nei casi transfrontalieri.</p> <p>La <u>sezione 1</u> fornisce alle autorità di protezione dei dati strumenti aggiuntivi per raggiungere un consenso nei casi transfrontalieri. Essa specifica che le "<i>informazioni utili</i>" che le autorità di controllo sono tenute a condividere nel corso della cooperazione transfrontaliera dovrebbero comprendere determinati documenti che dovrebbero essere condivisi quanto prima. Tale prescrizione garantisce che le autorità di protezione dei dati interessate ricevano tutte le informazioni necessarie per comunicare le proprie opinioni in merito all'indagine all'autorità di protezione dei dati capofila.</p> <p>L'articolo 9 prevede che l'autorità di protezione dei dati capofila, una volta formatasi un'opinione preliminare sull'indagine, trasmetta una "<i>sintesi delle questioni chiave</i>" che indichi alle autorità di protezione dei dati interessate le sue opinioni e le principali constatazioni di fatto in merito al caso. Lo scopo della sintesi delle questioni chiave è</p>		
---	--	--

<p>consentire alle autorità di protezione dei dati interessate di incidere in modo significativo sul corso dell'indagine nelle prime fasi, presentando le loro opinioni sulla valutazione dell'autorità di protezione dei dati capofila. Ciò aiuterà le autorità di protezione dei dati a risolvere in una fase iniziale le divergenze riguardanti, ad esempio, la valutazione giuridica o, nei casi basati su un reclamo, l'ambito dell'indagine, riducendo così la probabilità di ricorrere alla composizione delle controversie nelle fasi successive della procedura. Qualora in questa fase non si raggiunga un accordo sull'ambito dell'indagine nei casi basati su un reclamo o su una valutazione giuridica o tecnologica complessa effettuata dall'autorità di protezione dei dati capofila, l'articolo 10 prevede che l'autorità di protezione dei dati in disaccordo con l'autorità di protezione dei dati capofila presenti una richiesta alla stessa ai sensi dell'articolo 61 (assistenza reciproca) o 62 (operazioni congiunte) del GDPR. Tale disposizione garantisce che le autorità di protezione dei dati facciano uso di tutti gli strumenti che il GDPR mette loro a disposizione per risolvere le</p>		
---	--	--

<p>divergenze sulle questioni chiave durante la procedura di cooperazione. Laddove le autorità di protezione dei dati non raggiungano un accordo in merito all'ambito dell'indagine, nei casi basati su un reclamo, l'articolo 10 prevede che l'autorità di protezione dei dati capofila chieda una decisione vincolante d'urgenza del comitato, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, GDPR. Si considera, in tal caso, che urga intervenire. La disposizione garantisce che la divergenza sull'ambito sia risolta in modo rapido ed efficiente, fornendo all'autorità di protezione dei dati capofila la chiarezza necessaria per procedere con l'indagine.</p> <p>La <u>sezione 2</u> del capo III fornisce norme dettagliate sul rigetto totale o parziale dei reclami. Tali disposizioni garantiscono che l'autorità di protezione dei dati cui è stato proposto il reclamo disponga delle informazioni necessarie al fine di adottare la decisione di rigetto del reclamo e che tale decisione sia adottata in tutti i casi in cui il reclamo non sia portato avanti o sia ritirato. Al reclamante è anche offerta la possibilità di esprimere le proprie opinioni prima del rigetto totale o parziale del reclamo (cfr.</p>		
---	--	--

<p>art. 11: consulta-zione del reclamante prima del rigetto totale o parziale del reclamo); l'art. 12 disciplina il "progetto riveduto di decisione di rigetto totale o parziale del reclamo" nei casi in cui l'autorità di controllo capofila ritenga che il progetto presenti elementi sui quali il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi, prevedendo a tal fine la assegnazione di un termine, a cura della autorità di controllo cui è stato proposto il termine.</p> <p>La <u>sezione 3</u> del capo III armonizza il diritto delle parti oggetto dell'indagine di essere ascoltate. Esso prevede che l'autorità di protezione dei dati capofila sottoponga alle parti oggetto dell'indagine le proprie constatazioni preliminari, in cui sono delineate le obiezioni sollevate, i fatti pertinenti, le prove a sostegno, l'analisi giuridica e, ove applicabile, le misure correttive proposte. Le constatazioni preliminari consentiranno alle parti oggetto dell'indagine di comprendere appieno le accuse mosse e di rispondere a tali accuse, garantendo il rispetto dei loro diritti della difesa. L'articolo 15 prevede che i reclamanti abbiano la possibilità di presentare per iscritto osservazioni sulle constatazioni preliminari.</p>		
---	--	--

<p>Ai sensi dell'articolo 16 (sulla adozione della decisione definitiva) dopo che il progetto di decisione è stato trasmesso alle autorità di controllo interessate senza che vi abbiano fatto seguito obiezioni nei termini prescritti, l'autorità capofila adotta e notifica la decisione.</p> <p>L'articolo 17 prevede che le parti oggetto dell'indagine abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni nel caso in cui l'autorità di protezione dei dati capofila intenda presentare un progetto di decisione riveduto alla luce delle obiezioni pertinenti e motivate sollevate dalle autorità di protezione dei dati interessate.</p> <p>La <u>sezione 4</u> del capo III pone prescrizioni dettagliate per la forma e la struttura delle obiezioni pertinenti e motivate sollevate dalle autorità di protezione dei dati interessate, facilitando quindi l'effettiva partecipazione di tutte le autorità di protezione dei dati e la rapida risoluzione del caso.</p>		
<p><i>Capo IV (artt. 19-21)</i> <i>Accesso al fascicolo amministrativo e trattamento delle informazioni riservate</i></p> <p>Il capo IV stabilisce norme dettagliate relative all'accesso al fascicolo e al trattamento delle</p>		

<p>informazioni riservate. Queste disposizioni fanno chiarezza sui documenti che dovrebbero far parte del fascicolo amministrativo nei casi transfrontalieri e sul momento in cui alle parti oggetto dell'indagine è fornito l'accesso al fascicolo.</p>		
<p><i>Capo V (artt. 22-26) composizione delle controversie</i></p> <p>Il capo V specifica le norme procedurali per la procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 GDPR. L'articolo 22 specifica le informazioni che l'autorità di protezione dei dati capofila è tenuta a fornire al comitato nel momento in cui presenta una questione per la composizione delle controversie. Stabilisce i termini e le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle obiezioni pertinenti e motivate da parte del comitato. L'articolo 24 prevede l'audizione delle parti oggetto dell'indagine o, in caso di rigetto di un reclamo, del reclamante, prima della decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR. Chiarendo i ruoli di tutti gli attori e stabilendo i termini di alcune fasi procedurali, queste disposizioni faciliteranno la conclusione rapida ed</p>		

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<p>efficiente della procedura di composizione delle controversie.</p> <p>Gli articoli 25 e 26 stabiliscono modalità dettagliate per la presentazione delle questioni ai fini della composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettere b) e c), GDPR.</p>		
<p><i>capo VI Procedura d'urgenza (artt. 27-28)</i></p> <p>stabilisce norme procedurali dettagliate per la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 GDPR</p>		
<p><i>capo VII Disposizioni generali e finali (artt. 29-31)</i></p> <p>reca le disposizioni finali del regolamento, che riguardano i termini, le disposizioni transitorie e l'entrata in vigore del regolamento.</p>		
<p>ALLEGATO</p> <p>Modello di Reclamo proposto in base all'articolo 3</p>	<p>Modello predisposto dal Garante privacy</p> <p>https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524</p>	